

STATUTO

**"CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI
PADRE PIO -
SOCIETA'COOPERATIVA
SOCIALE CONSOR**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BENEVENTO BN VIALE MELLUSI 80
Numero REA: BN - 301226
Codice fiscale: 01827620624
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-03-2024 - Statuto completo	2
--	---



Dott. **Androgio Romano**
NOTAIO

Allegato "E" all'atto ai miei rogiti in data 16 novembre 2022,
raccolta n.26963

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1 (Costituzione e denominazione)

1.1. È costituito, in conformità al disposto degli artt.2511 e segg. cod.civ. ed ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n.381, e successive modifiche ed integrazioni, un consorzio di cooperative sociali denominato **"CONSORZIO DI COOPERATIVE SOCIALI PADRE PIO - Società cooperativa sociale consortile"**.

1.2 Il Consorzio ha sede nel Comune di Benevento, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il competente registro delle Imprese a sensi dell'art.111 ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

1.3 L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

1.4 Il Consorzio aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative).

Art.2 (Durata)

2.1 Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2055. Potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo, in questo caso, il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art.3 (Scopo mutualistico)

3.1 Il Consorzio, che non ha finalità speculative, intende far partecipare i consorziati ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è impegnato.

Il Consorzio si ispira ai principi su cui si fonda il Movimento Cooperativo ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo fra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo sul denaro, la democraticità interna ed esterna.

In particolare il Consorzio si richiama ai principi del "Codice dei comportamenti imprenditoriali, della qualità cooperativa e della vita associativa" (codice etico di Federsolidarietà): gestione democratica e partecipata, parità di condizione fra i soci, trasparenza gestionale; esso attua gli indirizzi di strategia imprenditoriale nell'ottica della collaborazione ed integrazione fra cooperative, richiamandosi ai principi della territorialità, della specializzazione, della porta aperta, dell'integrazione societaria e della va-

lorizzazione delle diverse risorse umane che fanno capo alle imprese sociali.

Il Consorzio ha per oggetto il perseguimento dell'interesse generale della collettività alla promozione umana e all'integrazione dei cittadini, attraverso la rappresentanza, la tutela, il sostegno, lo sviluppo ed il coordinamento delle cooperative nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, la pubblica amministrazione, le organizzazioni economiche e sociali.

Il Consorzio può agire in nome proprio e per conto e nell'interesse delle cooperative associate oppure prestando direttamente servizi in proprio.

3.2 Il Consorzio può operare anche con terzi.

3.3. Il Consorzio è costituito quale strumento per sostenere e favorire lo sviluppo della cooperazione di solidarietà sociale, su tutto il territorio provinciale e promuovere i valori morali e sociali che sono alla base del Movimento Cooperativo.

Art.4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica del Consorzio, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei consorziati come più oltre determinati, lo stesso Consorzio si propone di:

- operare nel campo della solidarietà sociale stimolando la collaborazione fra tutti coloro che intendono operare con finalità di promozione umana e di inserimento sociale a favore di chi soffre di condizioni di svantaggio e di emarginazione, coordinando l'attività degli associati in modo da renderla più produttiva e incisiva sul tessuto sociale;
- favorire e realizzare il coordinamento e l'integrazione delle cooperative associate ed il coordinamento con le attività di altri consorzi ed enti cooperativi aventi come finalità il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini;
- coordinare il rapporto con i soggetti pubblici e, in primo luogo, con i Comuni, le Province e le Regioni, sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi che riconoscano e valorizzino le cooperative di solidarietà sociale;
- stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati nell'interesse dei consorziati, anche svolgendo attività di general contracting ottenendo l'affidamento, sia da Enti pubblici sia da privati e con qualsivoglia forma contrattuale, di attività di servizio sociale da affidare alle cooperative aderenti in tutti gli ambiti di interesse delle cooperative socie ed in altri per i quali se ne possa verificare l'interesse;
- favorire lo sviluppo e la produttività sociale dell'attività lavorativa delle cooperative, dei consorzi, e di tutti gli associati, anche commercializzandone i prodotti e offrendo a

terzi - ivi compresi enti pubblici e privati - direttamente o tramite gare d'appalto, licitazioni, ecc. - prodotti e servizi;

- raccogliere fondi da enti pubblici e privati ed organizzare iniziative a scopo benefico, da destinare al sostegno dell'attività dei soci;

- provvedere all'approvvigionamento in comune di materie prime, merci, prodotti vari ed ogni altro mezzo o servizio utile alla gestione delle attività dei consorziati;

- realizzare, anche inserendo nel lavoro (ex art.4 della legge n.381/1991) persone svantaggiate, servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa e offrire quanto altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario per migliorare la loro efficacia operativa;

- gestire attività di ricerca, formazione ed addestramento, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, volte a stimolare e ad accrescere la conoscenza e la coscienza cooperativistica, nonché a promuovere specifiche competenze e professionalità dei soci, di quanti partecipino all'attività delle organizzazioni associate al Consorzio od alle istituzioni interessate ai suddetti interventi;

- promuovere la sensibilizzazione ai valori sociali ed alla cultura della cooperazione sociale attraverso la realizzazione di attività, quali convegni, seminari, corsi e giornate di studio, rivolte alle cooperative consorziate, alle basi sociali delle cooperative socie, a comunità territoriali, ad istituzioni e ad ogni altro soggetto sociale;

- contribuire nel modo più efficace alla conduzione sia tecnica che economica delle attività e degli interventi assunti, prestando la dovuta assistenza ai propri soci nei rapporti con gli Enti pubblici o privati in ordine ai servizi affidati per l'esecuzione;

- facilitare l'accesso al credito ai soci mediante anticipazioni sui servizi affidati, prestare collaborazione ai consorziati nella formulazione di programmi e progetti di interventi della singola cooperativa aderente;

- organizzare e coordinare servizi integrati nelle aree di attività comuni ai consorziati, anche con l'acquisizione di autorizzazioni, certificazioni, iscrizioni, licenze idonee;

- erogare servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di istruzione e, in particolare, a favore di minori, portatori di handicap, anziani, tossicomani, immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti;

- progettare, realizzare e gestire servizi sociali, socio-educativi, socio-assistenziali, socio-riabilitativi, socio-sanitari ed attività di assistenza sociale e materiale ai minori, nonché a tutte le categorie innanzi menzionate a domicilio o presso centri organizzati;

- svolgere attività finalizzate alla promozione e tutela dei diritti umani degli immigrati, rifugiati politici richiedenti

asilo politico, e minori non accompagnati, inclusi i servizi di assistenza, di accompagnamento, di supporto e di accoglienza degli immigrati e degli emigrati secondo le disposizioni di legge in materia, volte a facilitare i percorsi di ricongiungimento familiare ed a perseguire progetti individuali e di integrazione con le comunita' locali;

- progettare, promuovere e gestire iniziative educative di assistenza all'infanzia, quali ad esempio: asili nido, nidi d'infanzia, servizi integrativi, servizi ricreativi, spazi per bambini, centri per bambini e genitori, scuole materne, scuole dell'infanzia, centri gioco, ludoteche, baby room, laboratori ludici, asili aziendali;
- progettare, promuovere e gestire iniziative di animazione sociale, culturale e del tempo libero e servizi ausiliari di collegamento, per la promozione di una cultura solidale, interculturale e legata alla cittadinanza attiva e per la tutela dei diritti civili, politici e sociali a beneficio di anziani, disadattati, svantaggiati, emarginati, extracomunitari, immigrati, indigenti e marginali, nei centri di accoglienza e di incontro, nei circoli culturali e ricreativi, nelle strutture sociali, scolastiche e parascolastiche;
- progettare, promuovere e gestire biblioteche, emeroteche, videoteche, discoteche, attivita' sportive, teatrali, artistiche, musicali ed informatiche per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane;
- progettare, promuovere e gestire o collaborare a progetti di cooperazione internazionale in campo sociale, educativo, socio educativo, socio assistenziale, socio sanitario;

8- svolgere attivita' di consulenza psicologica, psicoterapia, counseling, pedagogica, medica e sociale svolta in maniera singola o interdisciplinare nei confronti di singoli, gruppi, istituzioni pubbliche e private;

- progettare, promuovere e gestire attivita' di prevenzione del disadattamento e della dispersione scolastica, attivita' di recupero e di sostegno dei minori e dei giovani a rischio di devianza o di marginalita' ed attivita' di orientamento scolastico;
- realizzare e gestire domini e portali internet aventi tematiche di natura sociale, educativa, assistenziale, sanitari ed ambientale;
- progettare, promuovere e gestire attivita' e servizi infermieristici, centri di riabilitazione psico-riabilitativa, fisioterapia e terapeutica, centri socio-riabilitativi, educativi ed occupazionali, servizi di aiuto personale ed interventi mirati verso le persone con handicap fisico - sensomotorio, in situazioni di gravita' che valorizzano le abilita' di ogni persona e che agiscono sulla globalita' delle situazioni di handicap;
- realizzare e gestire comunita' alloggio per minori

ed interventi a vari livelli (locale, regionale, nazionale) per favorire la promozione dei diritti, la qualita', lo sviluppo e la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza secondo quanto disposto dalla legge 28 agosto 1997, n.285 e dalle leggi emanate ed emanande nella materia;

- progettazione, realizzazione e gestione di case da riposo, di servizi aperti, residenziali e domiciliari per anziani, di centri di accoglienza, di case protette, di case albergo, di case famiglia, di case per ragazze madri, di consultori, di dormitori;

- gestire gruppi in appartamento, in comunita' familiari, in case di emergenza ed in centri diurni, di ogni tipo e forma per minori, adulti, persone con disabilita' fisica, psichica e/o psichiatrica, in strutture sia proprie che di terzi;

- realizzare e gestire comunita' terapeutiche per tossicodipendenti, centri di accoglienza a bassa soglia per tossicomani e/o alcolizzati, comunita' per persone in aids, case di cura ed ambulatori che garantiscono forme di intervento ed assistenza anche in forma domiciliare;

- realizzare e gestire palestre anche a scopo terapeutico, piscine, maneggi, campi sportivi, case di soggiorno

- marine, termali e montane, campeggi, ostelli, parchi robinson;

- progettare, realizzare e gestire iniziative finalizzate a lottare le varie forme di poverta', compresa la gestione delle attivita' del banco alimentare ed altre forme affini di solidarieta';

- svolgere attivita' per la promozione delle pari opportunita' fra i sessi;

- erogare i servizi di ambulanze, di telesoccorso, di telefono amico e di comunicazione tramite sistemi informatizzati e quanto previsto dalle moderne tecnologie dell'informazione e di telemedicina;

- erogare il servizio di segretariato sociale;

- erogare il servizio sociale professionale;

- erogare il servizio civile in attuazione della relativa normativa nazionale e regionale;

- erogare i servizi di sostegno, di assistenza e di cura per soggetti con irregolarita' della condotta e disturbi del comportamento alimentare e di assistenza domiciliare per malati terminali;

- erogare i servizi per il reinserimento post-penitenziario ed il recupero sociale di minori ed adulti sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o a pene alternative;

- prestare servizi per l'affidamento e la mediazione familiare e l'adozione nazionale ed internazionale;

- erogare i servizi di recupero fisico e psichico dei degenti e degli ex utenti delle cliniche e degli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici;

- prestare la cura e l'assistenza ai malati psichici

e mentali;

- erogare i servizi di trasporto per minori inabili ed anziani;
- creare e gestire botteghe del terzo mondo per il commercio etico equo e solidale;
- svolgere attivita' di banco alimentare e di redistribuzione abiti, mobilia, ecc. da destinare alle categorie svantaggiate;
- istituire e gestire corsi di formazione professionale, studi e ricerche anche con partners locali, italiani ed europei (anche con metodologie applicate ai project management del processo informativo, dall'analisi della domanda e del fabbisogno di formazione alla progettazione architettuale alla programmazione didattica; dalla produzione di nuove tecnologie educative alla gestione dei corsi e alla valutazione dei risultati di formazione;
- svolgere attivita' di ricerca con l'universita' in ogni campo;
- svolgere attivita' di formazione e di consulenza per la preparazione e la formazione di docenti, animatori e volontari, di operatori di strada, per l'infanzia e l'adolescenza e di altre professionalita' in relazione ai soggetti svantaggiati in genere per la sensibilizzazione della comunita' locale verso i problemi del territorio;
- svolgere attivita' di scambio socio-culturale con altre cooperative, associazioni o amministrazioni pubbliche italiane od estere;
- attuare la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie didattiche e di animazione anche con strumenti informatici e multimediali nei confronti di soggetti svantaggiati o disadattati;
- la realizzazione e la gestione di scuole di ogni genere e grado, ivi comprese le scuole di formazione di lingue straniere rivolte ad esigenze personali, professionali e didattiche richieste nel Terzo Settore;
- promuovere la partecipazione ad iniziative comunitarie per la scuola;
- promuovere e recuperare il valore storico, artistico e ambientale del territorio per aiutare i giovani a riscoprire le proprie radici ed a sviluppare, cosi' senso di appartenenza e di cittadinanza, attraverso la nascita di laboratori didattici ed espressivi, corsi di arte e designer, di cucina, di giardinaggio, di decorazione, di fotografia e di cucito, e la promozione di incontri creati ad hoc per famiglie al fine di facilitare un miglior rapporto tra di loro;
- erogare servizi polivalenti alla collettivita' riferiti, in particolare, al lavoro di pulizia, di giardinaggio, di manutenzione di aree libere delle spiagge dei litorali per la difesa delle vite umane e la prevenzione antinquinamento ed antincendio sotto costa nel rispetto delle norme sulla navigazione e sulla difesa dei litorali, nonche' realizzare

interventi connessi allo smaltimento delle acque, alla tutela della fauna e della flora e, piu' in generale, dell'ambiente;

- espletare i servizi di gestione, di raccolta, di trasporto, di smaltimento, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti, inclusi gli oli e gli scarti per biomasse, con particolare riferimento alla gestione differenziata, con la messa in atto di progetti innovativi per l'utilizzo alternativo delle materie prime e secondarie, comprendenti l'effettuazione gli studi di fattibilita', la definizione dei progetti di intervento, la sensibilizzazione della popolazione, la promozione di comportamenti ecocompatibili;
- gestire, in proprio e per conto di terzi, impianti per lo smaltimento ed il recupero di rifiuti solidi urbani e speciali, quali carta, metallo, plastica, organico, vetro, tessile, legno, humus boschivo, ecc:
- effettuare interventi di bonifica su terreni contaminati;
- erogare i servizi di gestione di residui di rifiuti, di raccolta degli ingombranti, di movimentazione e di lavaggio di cassonetti e di contenitori, di spazzamento stradale manuale e meccanizzato, di pulizia, di lavatura di reti viarie di qualsiasi tipo, urbane ed extraurbane;
- effettuare lavori di gestione e di manutenzione di impianti per la depurazione e la canalizzazione delle acque reflue;
- gestire centri di raccolta e di custodia per animali per la lotta al randagismo;
- svolgere azioni di difesa degli animali abbandonati, promuovendo e gestendo appositi centri di difesa, di assistenza e di presidio sanitario, nonche' di accoglienza degli stessi;
- svolgere servizi di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione, di sanificazione e di recupero ambientale da eseguire presso enti pubblici e privati, sia mediante contratti di appalto che in altra forma;
- svolgere attività florovivaistiche;
- svolgere attivita' di progettazione, di realizzazione, di arredo e di manutenzione di aree verdi, di parchi e di giardini, pubblici e/o privati;
- svolgere attività di promozione, di progettazione, di gestione e di cura di parchi naturali, tecnologici ed ambientali e di riserve di particolare interesse naturalistico, compresa la realizzazione di interventi boschivi, di vialetti parafulco, di cura e di pulizia del sottobosco, anche per contratto e/o convenzione con enti pubblici e privati, di servizi di prevenzione e di manutenzione relativi alla salvaguardia ed alla valorizzazione del patrimonio ambientale, boschivo, faunistico, zootecnico, idrografico, architettonico, ecologico e paesaggistico;

- gestire e condurre aziende florovivaistiche e vivaistiche, nonchè di aziende agricole funzionali alla coltivazione, anche in serra, di prodotti ortofrutticoli, alla produzione di piante d'arredo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, all'apicoltura ed alla trasformazione di prodotti agricoli ed alla commercializzazione degli stessi;
- svolgere l'attività di coltivazione di erbe officinali ed aromatiche, al fine di ottenere prodotti erboristici, fitoterapici, liquori ed estratti in genere;
- promuovere la trasformazione, la conservazione ed il confezionamento dei prodotti ottenuti dall'attività agricola mediante la vendita e la commercializzazione dei prodotti realizzati direttamente dalla cooperativa o da terzi, nonché la gestione dei punti vendita;
- svolgere l'attività di coltivazione, di gestione e di commercializzazione di alghe;
- svolgere l'attività di coltivazione, di gestione e di commercializzazione di colture biologiche, biodinamiche e per biomasse;
- creare e gestire centri di elaborazione, di archiviazione elettronica e di raccolta dei dati dei documenti di qualsiasi genere, nonché di documentazione medica, come cartelle cliniche e sanitarie in generale;
- creare e gestire procedure di informatizzazione della contabilità e di elaborazione dei dati di qualunque tipo e da chiunque richiesti.

4.2 Il Consorzio, inoltre, potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.59, ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. Il Consorzio, inoltre, potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi consortili e comunque a questi annessi, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti.

4.3 Il Consorzio può ricevere prestiti dai consorziati, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea consortile.

4.4 Il Consorzio può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art.5 (Soci cooperatori ordinari)

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono essere soci cooperatori del Consorzio:

- Cooperative sociali di tipo a), come disciplinate dall'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n.381;
- Cooperative sociali di tipo b), come disciplinate dall'articolo 1) della legge 8 novembre 1991, n.381.

Queste due categorie di soci, tra loro come somma complessiva, dovranno tassativamente sempre essere almeno pari al settanta per cento della base sociale.

5.3 Possono, altresì, essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle cooperative sociali o i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli del Consorzio.

5.4 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico ovvero nel caso sub 5.2 all'effettiva partecipazione allo sviluppo della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei consorziati, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

In ogni caso, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei consorziati preesistenti.

5.5 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con il Consorzio.

Art.6 (Categoria speciale di soci cooperatori)

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa.

6.2 Il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo del Consorzio.

6.3 La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a. la durata del periodo di inserimento del socio speciale;
- b. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo del Consorzio;
- c. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-

mento dell'ammissione.

6.4 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 35, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di inserimento nell'impresa cooperativa.

6.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

6.6 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

6.7 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo del Consorzio e non godono dei diritti di cui agli artt.2422 e 2545 bis del codice civile.

6.8 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.13.1 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

6.9 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.14.1 del presente statuto: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

6.10 Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art.7 (Domanda di ammissione)

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta contenente:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e

la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;

d) l'indicazione di una o più persone delegate alla rappresentanza;

e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

g) per le cooperative sociali, la condivisione dei principi del "Codice dei comportamenti imprenditoriali, della qualità e della vita associativa (Codice etico di Federsolidarietà)".

7.2 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art.5.

7.3 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

7.4 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.5 L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

7.6 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)

6.1 Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e costituito dai conferimenti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanziari;

b) dalla riserva legale, formata mediante accantonamento degli utili annuali ad essa devoluti e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ovvero agli eredi e legatari del socio defunto;

c) da eventuali riserve straordinarie concretatesi nel ri-

spetto delle normative vigenti, con le sole somme versate dai soci;

d) dai proventi derivanti da atti di liberalità provenienti da soggetti pubblici e privati, anche non soci;

e) da eventuali altre riserve create dall'organo assembleare;

f) da ogni altro fondo e/o accantonamento, costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

g) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale, formato anche dai conferimenti dei soci sovventori. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

6.2 Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al tempo della sottoscrizione.

6.3 Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

8.4 La società ha facoltà di emettere, con deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria, supportata dalle maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali e nel rispetto della disciplina prevista in materia di società per azioni, strumenti finanziari, sino ad un ammontare cinquanta volte superiore quello del patrimonio netto, forniti di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, con esclusione dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea generale dei soci, salvo quanto nel prosieguo specificato.

8.5 In particolare, viene riconosciuto, sin d'ora, ai possessori di strumenti finanziari eventualmente emessi dalla società:

a) il diritto di provvedere alla nomina di un membro componente del consiglio di amministrazione;

b) il diritto di designare, ove resosi necessario ai sensi di legge ovvero reputato opportuno dalla compagine sociale, uno dei membri componenti il collegio sindacale;

c) il diritto di voto nelle assemblee aventi all'ordine del giorno la modificazione dell'oggetto sociale, il trasferimento della sede sociale all'estero, la trasformazione della società in altro tipo disciplinato dalla normativa, la fusione e/o la scissione della società, lo scioglimento anticipato, nonché la revoca dello stato di liquidazione;

d) il diritto di essere preferiti, rispetto ai soci, nella

ripartizione di eventuali utili distribuibili ai sensi di legge, nonché nel rimborso del capitale sociale.

I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono, peraltro, alle riserve indivisibili a norma dell'art.2545 ter cod.civ..

8.6 Ai possessori di strumenti finanziari, i quali provvederanno, ai sensi dell'art.2447 octies cod.civ., a riunirsi in assemblea speciale, non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Nell'ipotesi in cui i possessori di strumenti finanziari dovessero rendersi inadempienti delle prestazioni assunte, ai sensi di legge, nei confronti della società, l'importo di titoli da ciascuno di essi sottoscritto verrà, ipso facto, acquisito dalla società, senza rimborso alcuno.

8.7 Le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci suscettibili di rappresentare pregiudizio per i diritti dei possessori di strumenti finanziari, i quali hanno facoltà di recedere ai sensi di legge, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata, regolata dalla medesime norme disciplinanti il funzionamento dell'assemblea straordinaria.

La circolazione degli strumenti finanziari avviene nel rispetto delle modalità prescritte per le quote sociali, individuate nel successivo art.9).

Art.9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

9.1 Le quote non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo invio lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale del luogo in cui trovasi ubicata la sede legale della società.

9.2 Il socio che non esegue, in tutto ovvero in parte, il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art.2533 cod.civ..

Art.10 (Obblighi del socio)

10.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

10.2 Per tutti i rapporti con il Consorzio, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trentagiorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

Art.11 (Diritti dei soci)

11.1 I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

11.2 Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre il diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione ed il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest'ultimo diritto è possibile.

11.3 L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

11.4 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art.12 (Perdita della qualità di socio)

12.1 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Art.13 (Recesso del socio)

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro ses-

santa giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.14 (Esclusione)

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che inferiscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con Il Consorzio, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) che danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini tra i soci;
- g) che contrasti o tenti di contrastare l'attività del Consorzio di cui al precedente articolo 4.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art.15 (Liquidazione)

15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni interamenteliberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.34.3, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545 quinquies, comma 3, del codice civile.

15.3 Il pagamento è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni

Art.16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

16.1 Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

16.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.14.1, lettere b), c), d) e), f) e g) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

16.3 Il Consorzio può compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

Art.17 (Responsabilità dei soci cessati)

17.1 Il socio che cessa di far parte del Consorzio risponde verso questo, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

17.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

SOCI FINANZIATORI

Capo I - Disciplina di riferimento

Art.18 (Norme applicabili)

18.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci finanziatori, di cui all'art.2526 cod.civ..

18.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt.5 e 6 della stessa legge n.59.

18.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Capo II - Soci sovventori

Art.19 (Soci sovventori)

19.1 Qualora siano costituiti dal Consorzio, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art.4 della legge n.59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

19.2 I soci sovventori dovranno esplicitare altresì nella loro domanda il periodo minimo di permanenza della società prima del quale non è ammesso il recesso.

19.3 Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art.20 (Conferimento e azioni dei soci sovventori)

20.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale.

20.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti.

Art.21 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

21.1 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

21.2 Pertanto, il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

21.3 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Am-

ministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque, salvo la facoltà della società di acquistare tali quote secondo quanto previsto dagli articoli 2357 e seguenti del codice civile.

Art.22 (Deliberazione di emissione)

22.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

22.2 La deliberazione dell'Assemblea stabilisce, altresì, i compiti che sono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art.23 (Recesso dei soci sovventori)

23.1 Oltre che nei casi previsti dall'art.2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Capo III - Azioni di partecipazione cooperativa

Art.24 (Azioni di partecipazione cooperativa)

24.1 Con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, il Consorzio può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5 della legge n.59/1992. In tal caso il Consorzio può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

24.2 L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- a. l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- b. la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;
- c. i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.

24.3 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Mi-

nistero delle Attività Produttive.

24.4 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti del Consorzio.

24.5 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci operatori.

24.6 All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

24.7 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

24.8 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art.25 (Recesso)

25.1 Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art.26 (Elementi costitutivi)

26.1 Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
- b) dai conferimenti effettuati dai soci operatori;
- c) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- d) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;
- e) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art.27.3, lett. a), e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- f) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art.10.1;
- d) dalla riserva straordinaria;
- g) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Art.27 (Bilancio di esercizio)

27.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

27.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo ammini-

strativo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

27.3 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n.59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal titolo IV del presente statuto;
- h) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'art.26.1.

Art.28 (Ristorni)

28.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

28.2 L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- a. erogazione diretta;
 - b. aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- 28.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.29 (Qualificazione e competenze)

29.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

29.2 L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci

sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.22, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;

3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;

4) approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;

5) autorizza l'acquisto di proprie azioni appartenente alla categoria dei soci sovventori di cui all'articolo 21.3, ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile;

6) procede alla nomina degli Amministratori;

7) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;

8) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

9) approva i regolamenti interni;

10) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

29.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a. le modifiche dello statuto;

b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori

c. le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

29.4 L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 41.2 del presente statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Art.30 (Convocazione dell'assemblea)

30.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro i termini previsti dall'art.27.2..

30.2 L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di

una relazione da essi predisposta.

30.3 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale o altrove purché nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

30.4 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

30.5 In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita e la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea medesima partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

30.6 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

Art.31 (Assemblee separate e speciali)

Viene espressamente stabilito che, ricorrendone i requisiti richiesti dalla normativa vigente, potranno svolgersi assemblee separate disciplinate dall'art.2540 cod.civ., nonché eventuali assemblee speciali tra i possessori di strumenti finanziari nel rispetto delle modalità di cui all'art.2541 cod.civ..

La procedura delle assemblee speciali è disciplinata dalle norme contenute nei presenti patti sociali con riferimento all'assemblea della società.

Art.32 (Determinazione dei quorum)

32.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta.

32.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

32.3 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di competenza dei singoli soci ai sensi dell'art.2468, terzo comma, cod.civ. è necessario il voto favorevole di tanti soci tali da

rappresentare la maggioranza del capitale sociale, salvo in ogni caso il diritto di recesso spettante ex lege in capo al socio interessato dalla deliberazione, diritto da esercitarsi nel rispetto delle modalità fissate nel precedente art.13).
Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali le quali, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art.33 (Diritto di voto)

33.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

33.2 Ai soci cooperatori è possibile attribuire, ai sensi dell'art.2538, comma 3, più voti, ma non oltre cinque, in ragione della quota sottoscritta e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

33.3 Ai soci cooperatori il voto plurimo può essere attribuito, tenendo conto, non del capitale sottoscritto, ma della qualità e quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità ed alla qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

33.4 A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle quote sottoscritte. Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Art.34 (Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe)

34.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega

agli atti sociali.

34.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

34.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

34.4 La stessa persona non può rappresentare più di due soci.

Art.35 (Presidente e segretario dell'assemblea)

35.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

35.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

35.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

35.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

35.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

35.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed i voti da ciascuno rappresentati (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art.36 (Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori)

36.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'as-

semblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

36.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO VII

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art.37 (Consiglio di amministrazione)

37.1 La società può essere amministrata, in conformità di quanto convenuto dai soci all'atto della nomina da un consiglio di amministrazione composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dalla compagine sociale all'atto della nomina.

37.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ..

Gli amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ e sono rieleggibili.

37.3 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. L'assemblea può anche stabilire una durata differenziata per i diversi amministratori.

Art.38 (Diritto di nomina dei soci finanziatori)

38.1 Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore.

38.2 La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

38.3 Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi nel rispetto dell'art.32.

Art.39 (Competenze e poteri dell'organo amministrativo)

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art.40 (Presidente del consiglio di amministrazione)

40.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza

successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

40.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

40.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Art.41 (Organi delegati)

41.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

41.2 Ogni centottanta (180) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori ed all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.

Art.42 (Convocazioni e deliberazioni)

42.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi membri.

42.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 giorno prima.

42.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

42.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

42.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

42.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

42.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

42.8 I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni per cui possono impugnare le deliberazioni assemble-

ari, in quanto compatibili.

Art.43 (Integrazione del Consiglio)

43.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'organo di controllo, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

43.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

43.3 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

43.4 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

43.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore

Art.44 (Compensi agli Amministratori)

44.1 Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

44.2 Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina.

Art.45 (Rappresentanza)

45.1 Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

45.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

45.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

45.4 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VIII
ORGANO DI CONTROLLO

Art.46 (Organo di controllo)

Per quanto attiene agli organi di controllo e di revisione legale dei conti, alla società sarà consentito fruire di tutte le opzioni organizzative ed operative previste in merito dalla normativa vigente.

Competerà, peraltro, ai soci la facoltà di istituire, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.32), l'organo di controllo (nella forma del sindaco unico o del collegio sindacale) e, se del caso, il revisore legale dei conti, nel rispetto della disciplina prevista dall'art.2477 cod.civ., anche nelle ipotesi in cui la legge non ne imponga la sussistenza.

I soci possono stabilire che l'incarico relativo al controllo della gestione e/o della revisione legale dei conti sia attribuito:

- a) esclusivamente ad un organo sindacale (sindaco unico o collegio sindacale), il quale sarà investito tanto del controllo della gestione quanto della revisione legale dei conti;
- b) separatamente a due organi diversi e, in particolare:
 - da un lato, al sindaco unico o, in alternativa, al collegio sindacale con competenza a svolgere il controllo della gestione;
 - dall'altro, al revisore (persona fisica o società di revisione) con competenza ad esercitare la revisione legale dei conti;
- c) al solo revisore (revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti).

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dal già citato art.2477 cod.civ. e facoltativa in assenza delle condizioni medesime.

Per la disciplina dell'organo di controllo, valgono le disposizioni normative stabilite in materia.

TITOLO IX

CONTROVERSIE

Art.47 (Clausola compromissoria)

47.1 Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra i soci o tra la Società ed i soci, sempre che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e fatta eccezione per quelle controversie che non possono essere oggetto di compromesso ai sensi del codice di procedura civile, saranno deferite alla decisione di un arbitro unico, il quale verrà designato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede legale la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici (15) giorni dalla richiesta fatta dalla parte diligente.

Nell'ipotesi in cui il soggetto designato non provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'organo arbitrale deciderà entro il termine di giorni novanta

(90) dalla composizione, in modo vincolante tra le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo di deposito del lodo.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

47.2 Non possono rappresentare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

47.3 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e/o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso in conformità al precedente art.13).

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.48 (Scioglimento anticipato)

48.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge, nonché per la perdita integrale del capitale sociale.

48.2 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.

48.3 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dalla legge o dai presenti patti sociali, l'assemblea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 cod.civ..

48.4 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al socio dissenziente compete il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod.civ..

48.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

48.6 In caso di scioglimento, la società è obbligata a devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-

pitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.49 (Regolamenti)

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti da compilarsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea.

Art.50 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

50.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Ai sensi dell'art.2514 cod.civ., pertanto:

- a) è fatto espresso divieto alla società di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale sociale effettivamente versato;
- b) è fatto espresso divieto alla società di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art.51 (Controlli)

Ai fini dell'individuazione delle norme disciplinanti la materia dei controlli si opera espresso rinvio a quanto contenuto nella Sezione VI, Capo I, Titolo VI, del cod.civ..

Art.52 (Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti patti sociali, si applicano le normative vigenti del codice civile e della legislazione speciale. F.to:

DOLOROS CEGLIA N.Q., PIER PAOLO PARENTE N.Q., ALFONSO LIBARDI N.Q., LIVIO MAZZA N.Q., ELEONORA ROSSI.

AMBROGIO ROMANO NOTAIO SIGILLO